



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 844/2026
Angelo Costanzo		CC – 15/07/2026
Federica Tondin		R.G.N. 15942/2026
Giuseppe Biondi	- Relatore -	
Andrea Natale		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso l'ordinanza in data 08/04/2026 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. All'esito dell'udienza del 8 aprile 2026, fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all'esame di alcuni testimoni, formulata dall'imputato [REDACTED] [REDACTED] e disponeva per lui il giudizio immediato con la restituzione degli atti al Giudice delle indagini preliminari per la nuova fissazione dell'udienza dibattimentale. Dopo la lettura dell'ordinanza, il



difensore dell'imputato rappresentava di volere procedere con giudizio abbreviato non condizionato. Ma il Giudice, su concorde parere del pubblico ministero, dichiarava inammissibile quest'ultima richiesta, ritenendola tardiva in quanto non indicata precedentemente.

2. Avverso la predetta ordinanza con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, avanzata nell'interesse di ■■■■■■■■■■ quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che si sintetizza di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce abnormità strutturale e funzionale dell'ordinanza impugnata per la violazione del modello legale previsto per l'accesso al giudizio abbreviato semplice, e violazione di legge per inosservanza degli artt. 438, commi 5 e 5-*bis*, e 458, commi 1, 2-*bis*, e 2-*ter* cod. proc. pen.

La disciplina di accesso al giudizio abbreviato a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato è stata novellata dal d. lgs. n. 150 del 2022.

Attualmente, ai sensi dell'art. 458, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. è espressamente previsto che nell'udienza fissata per valutare la richiesta di rito abbreviato condizionato, in caso di diniego, l'imputato può proporre istanza di rito abbreviato non condizionato o altre domande di definizione anticipata.

L'intervento del legislatore ha formalizzato ciò che già si ricavava in via interpretativa dal sistema previgente, avendo la giurisprudenza di legittimità ammesso la possibilità di proporre richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, alla stessa udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di modalità differenziate del medesimo rito, che possono essere esplicitate nella stessa udienza.

Non è prevista, dunque, la necessaria presentazione congiunta della richiesta, principale e subordinata, sicché l'ordinanza che rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, che si pone in termini di vero e proprio diritto potestativo dell'imputato, è affetta ad abnormità strutturale, in quanto emessa in un contesto non sussumibile nelle ipotesi tipizzate dall'ordinamento, introducendo un vaglio di ammissibilità della richiesta non previsto, ma anche funzionale, in quanto l'atto determina, con la regressione procedimentale al Giudice delle indagini preliminari affinché fissi la nuova udienza dibattimentale, una stasi paradossale, dovendo quel Giudice provvedere alla emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato, venendo così a determinarsi un circolo vizioso potenzialmente inestricabile.



3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. È opportuna una breve sintesi della vicenda, per come emerge dagli atti, consultabili, trattandosi di questione processuale.

Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato formulava tempestiva richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame di alcuni testimoni.

Fissata l'udienza del 8 aprile 2026 per la decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari la rigettava, su concorde parere del pubblico ministero, e disponeva per il [REDACTED] il giudizio immediato con la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per la nuova fissazione dell'udienza dibattimentale.

Subito dopo, il difensore dell'imputato chiedeva che fosse messo a verbale che dopo la decisione del Giudice intendeva procedere con abbreviato semplice.

Il pubblico ministero chiedeva il rigetto della richiesta in quanto inammissibile non essendo stata effettuata unitamente alla richiesta dell'abbreviato condizionato e prima della decisione del Giudice.

Il Giudice, considerato che la richiesta era tardiva e che non era stata indicata precedentemente, la dichiarava inammissibile.

Di seguito il difensore del [REDACTED] in data 21 aprile 2026, chiedeva al Giudice per le indagini preliminari che il processo a carico dell'imputato fosse definito in sede camerale dinanzi al medesimo Giudice con il rito abbreviato incondizionato, reputando la nullità dell'ordinanza emessa all'udienza del 8 aprile 2026.

Con ordinanza del 23 aprile 2026 il Giudice per le indagini preliminari, visti gli artt. 458, comma 2-ter, e 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'istanza salvo l'esito del ricorso per cassazione, che, nel frattempo, era stato presentato sempre in data 21 aprile 2026.

3. Così ricostruita la vicenda processuale, il tema posto con il ricorso attiene all'asserita abnormità dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di giudizio abbreviato non condizionato avanzata nell'interesse del [REDACTED] dal suo difensore all'udienza del 8 aprile 2026.

Come è noto, questa Corte a Sezioni Unite ha, da tempo, chiarito la nozione



di atto abnorme, stabilendo che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, di conseguenza, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo (Sez. U, n. 26 del 24.11.1999 - dep. 2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 2008, Rv. 238240).

Ritiene il collegio che non emerga, nel caso in esame, alcun profilo di abnormità dell'ordinanza impugnata per le ragioni di seguito esposte.

4. L'art. 458 cod. proc. pen. disciplina le modalità attraverso le quali l'imputato può formulare la richiesta di giudizio abbreviato dopo avere ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato.

In particolare, il comma 2 del citato art. 458, come da ultimo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta di giudizio abbreviato.

L'art. 458, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., come inserito dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), d. lgs. n. 150 del 2022, prevede che se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 1, codice di rito, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Questa norma dà attuazione alla delega prevista dall'art. 1, comma 10, lett. c), n. 1), della legge n. 134 del 2021, consentendo quindi la più rapida definizione del giudizio, ammettendo che l'imputato, nella stessa udienza camerale fissata per valutare la sua richiesta di giudizio abbreviato condizionato, possa proporre altre richieste di accesso a riti alternativi (abbreviato c.d. "secco", patteggiamento, sospensione del procedimento con messa alla prova) in caso di rigetto della prima.

Se non è accolta alcuna richiesta, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate (comma 2-*ter* dell'art. 458 cod. proc. pen., come inserito dal già citato art. 27, comma 1, lett. b), n. 2) del d. lgs. n. 150 del 2022).

Le disposizioni in esame si pongono sulla scia della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in precedenza, a mente della quale in tema di procedimento per giudizio immediato, qualora l'imputato avesse tempestivamente richiesto il



giudizio abbreviato condizionato e l'istanza fosse stata rigettata dal Giudice delle indagini preliminari, la successiva richiesta di giudizio abbreviato semplice o non condizionato formulata all'udienza fissata, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non poteva considerarsi tardiva, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266271-01; in senso conforme da ultimo Sez. 3, n. 29332 del 07/03/2024, Rv. 286638-01).

5. Dunque, secondo la sequenza procedimentale fissata dalle norme sopra indicate, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, formulata secondo le modalità previste dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato ha comunque diritto di formulare altre richieste di rito alternativo nella medesima udienza e, solo ove non fosse stata formulata alcuna richiesta o ove non fosse stata accolta altra richiesta, il giudice può rimettere le parti dinanzi al giudice del dibattimento comunicando direttamente in udienza alle parti presenti o legalmente rappresentate la data.

La questione che pone il ricorso, come detto, riguarda l'eventuale abnormità dell'ordinanza con la quale è stata rigettata o dichiarata inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato formulata, all'udienza prevista dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, considerato che, come ritenuto ancora di recente da questa Corte, il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, che è espressione di un diritto potestativo, è atto abnorme sotto il profilo strutturale, ponendosi fuori dal sistema, e funzionale, perché determina stasi processuale (v. da ultimo Sez. 2, n. 856 del 09/12/2025, dep. 2026, non mass.; in precedenza, fra le più significative, Sez. 1, n. 43415 del 07/10/2004, Rv. 230057-01 e Sez. 4, n. 32893 del 11/11/2020, Rv. 280073-01).

6. Ritiene il collegio che questo orientamento debba essere rivisto, in quanto, come detto, è da escludere la prospettata abnormità dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.

Invero, come già indicato, il comma 2 dell'art. 458 cod. proc. pen. è stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022.

In particolare, fra le varie modifiche, è stato aggiunto al terzo periodo il richiamo, fra le varie disposizioni, anche all'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., norma che si osserva in quanto applicabile.

Quest'ultima norma, nella prima parte, stabilisce che, qualora la richiesta di



giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. (perché il delitto era originariamente punito con l'ergastolo), il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

L'art. 24, comma 1, lett. a), n. 3), d. lgs. n. 150 del 2022 ha poi aggiunto al citato comma 6-ter dell'art. 438 codice di rito questo periodo: "in ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato".

7. Dalla relazione illustrativa della riforma c.d. Cartabia emerge con chiarezza l'intenzione del legislatore di allineare, attraverso le riportate modifiche, la disciplina codicistica al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, che, come è noto, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, dell'art. 458, comma 2, e dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato potesse rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice potesse disporre il giudizio abbreviato.

Si legge, infatti (v. pag. 300 della citata relazione illustrativa): *"al comma 5 dell'art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico e relazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto in abbreviato con l'istruzione dibattimentale da svolgersi in dibattimento. Al comma 6-ter il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicito la possibilità di rinnovo, in limine al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-bis dell'art. 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l'ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-ter), in modo da consentire la massima deflazione. In entrambi i casi si è tenuto conto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria. Per coerenza sistematica, analogo e consequenziale*



allineamento si propone per l'art. 458, comma 2, c.p.p. Anche in questo caso, infatti, si tratta di disposizione su cui era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 169 del 2003 e che, tuttavia, era stata formalmente "sostituita" dall' art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l'intervento additivo della Corte costituzionale. Si intende offrire, in tal senso, una soluzione "maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto", raccogliendo una esortazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 ("3.2.- Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari. Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all'art. 438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.")".

A pag. 303 si legge ancora: *"i criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflativo. A tal fine si intende rendere obbligatoria ("il giudice fissa in ogni caso..."), a richiesta dell'imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l'imputato possa — in quel momento — presentare richieste ulteriori, sempre nell'ottica di definire il procedimento. Si disciplina da ultimo l'eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento. [...] Quanto alla modifica dell'art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolato con il richiamo anche al comma 6-ter dell'art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato atto nell'illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato".*

8. Secondo un orientamento giurisprudenziale (v. Sez. 4, n. 14807 del 05/03/2025, non mass.), che questa Corte non condivide, la modifica normativa riguarderebbe solo la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, poiché il rito abbreviato semplice andrebbe richiesto improrogabilmente entro l'udienza preliminare (ovvero entro l'udienza ex art. 458, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.).

In senso contrario, si osserva che la disposizione, per la sua ampiezza (il riferimento ad "ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile o rigettata"), non può ritenersi circoscritta al caso



dell'inammissibilità o del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.

Invero, non emerge alcuna ragione per escludere che nell'ampia previsione normativa, che legittima l'imputato alla riproposizione della richiesta dinanzi al giudice del dibattimento, non vi rientri anche il caso della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, tenuto conto che il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio.

9. Conferma di ciò si trae, oltre che dal testo normativo, da quanto affermato dalle Sezioni Unite Fija (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Rv. 259078-01), che, in un caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata in udienza preliminare ed era stata dichiarata intempestiva in base ad un'errata interpretazione del termine preclusivo, hanno affermato che il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio.

In particolare, le Sezioni Unite, dopo avere notato la lacuna circa i rimedi che l'ordinamento avrebbe dovuto apprestare all'imputato a fronte dell'ordinanza negativa del giudice, se ingiustificata o illegittima, pur essendo la stessa idonea a pregiudicare non solo l'accesso al rito alternativo ma anche l'aspettativa di una riduzione premiale della pena, lacuna che era stata superata, con specifico riferimento all'abbreviato condizionato, attraverso l'intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, cui aveva fatto seguito la già citata sentenza delle Sezioni Unite Wajib, che ha riconosciuto all'imputato il diritto al "recupero" della riduzione di pena anche quando, all'esito del dibattimento o nei successivi gradi di giudizio, si riconosca che il diniego al rito era stato ingiustificato, hanno ritenuto che un analogo meccanismo di recupero dello sconto di pena potesse valere per il caso dell'abbreviato puro, stante l'analogia della situazione sostanziale che viene in rilievo e la minor complessità del vaglio di ammissibilità rimesso al giudice che riguarda solo la valutazione dei presupposti formali di legittimazione e tempestività della domanda.

10. In altra pronuncia di questa Corte si è, conseguenzialmente, affermato che non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare respinga la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, potendo l'imputato riformulare



l'istanza nella sede propria del giudizio, ma è tuttavia configurabile una nullità generale "a regime intermedio", non più deducibile ove la richiesta non venga riproposta prima dell'apertura del dibattimento (sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021, Rv. 280868-01).

Invero, superato, sulla base delle argomentazioni delle Sezioni Unite Frijia, il rimedio restitutorio mediante regressione che la giurisprudenza di legittimità aveva delineato, si è osservato che la conseguenza è che la categoria dell'abnormità, sotto tale profilo, non s'appalesa più pertinente in quanto, a fronte dell'illegittimo diniego del giudice, sarà il giudice del dibattimento ad ammettere e definire il giudizio a prova contratta, in piena coerenza con il principio di durata ragionevole del processo.

11. Più di recente, questa Corte, in altra pronuncia (v. Sez. 5, n. 42163 del 29/10/2024, non mass.), dovendo valutare la sollecitazione difensiva circa l'eventuale prescrizione del reato e, quindi, se la richiesta difensiva di rinvio per attendere la decisione della Cassazione sul ricorso per abnormità proposto avverso il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di abbreviato non condizionato comportasse sospensione del termine di prescrizione, ha affermato che, "a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2002 e n. 169 del 2003, l'imputato può sindacare — oggi anche per la previsione dell'art. 438 comma 6-ter cod. proc. pen. — il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dell'ordinanza del G.u.p., rinnovando la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento in via preliminare. Difatti, le Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 Ud. Frijia, Rv. 259078 - 01 hanno chiarito che il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. Ne consegue che l'imputato doveva, come ha fatto successivamente al rinvio, rinnovare l'istanza di accesso al rito abbreviato dinanzi al Giudice del dibattimento e, per l'esercizio di tale diritto potestativo, non era necessario attendere la decisione della Corte di legittimità sul ricorso per abnormità avverso l'ordinanza di rigetto".

12. Questo approdo della giurisprudenza di legittimità trova attualmente significativo riscontro proprio nell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 458, comma 2, stesso codice, che, in maniera generalizzata, consente all'imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato



illegittimamente o ingiustamente dichiarata inammissibile o rigettata dal giudice dell'udienza preliminare o dal giudice delle indagini preliminari al giudice del dibattimento.

La categoria dell'abnormità, quindi, non è più prospettabile, anche con riguardo all'illegittimo o ingiustificato provvedimento che dichiara l'inammissibilità o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, né sotto il profilo strutturale, essendo espressamente previsto dalla norma il rimedio all'ingiustificata o illegittima reiezione della richiesta, né sotto quello funzionale, non determinandosi alcuna stasi del procedimento, che potrebbe essere definito con il rito abbreviato dinanzi al giudice del dibattimento, funzionalmente preposto al recupero di istanze illegittimamente o ingiustamente rigettate o dichiarate inammissibili.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

